

XVI legislatura

A.S. 3533

"Conversione in legge del decreto= legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"

Novembre 2012
n. 141



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SEZIONE I AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE	1
<i>Articolo 1 (Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)</i>	1
<i>Articolo 2 (Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	2
<i>Articolo 3 (Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)</i>	4
<i>Articolo 4 (Domicilio digitale del cittadino)</i>	6
<i>Articolo 5 (Posta elettronica certificata -- indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)</i>	7
SEZIONE II AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO ..	9
<i>Articolo 6 (Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i>	9
<i>Articolo 7 (Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)</i>	12
<i>Articolo 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)</i>	13
<i>Articolo 9 (Dati di tipo aperto e inclusione digitale)</i>	16
SEZIONE III AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE	24
<i>Articolo 10 (Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)</i>	24
<i>Articolo 11 (Libri e centri scolastici digitali)</i>	29
SEZIONE IV SANITÀ DIGITALE	34
<i>Articolo 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)</i>	34
<i>Articolo 13 (Prescrizione medica e cartella clinica digitale)</i>	39
SEZIONE V AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA	41
<i>Articolo 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)</i>	41
<i>Articolo 15 (Pagamenti elettronici)</i>	47
SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE	50
<i>Articolo 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	50
<i>Articolo 17 (Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	55
<i>Articolo 18 (Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)</i>	56

<i>Articolo 19 (Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)</i>	59
<i>Articolo 20 (Comunità intelligenti)</i>	61
SEZIONE VIII ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO	63
<i>Articolo 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)</i>	63
<i>Articolo 22 (Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)</i>	64
<i>Articolo 23 (Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)</i>	66
<i>Articolo 24 (Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)</i>	68
SEZIONE IX MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE	70
<i>Articolo 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)</i>	70
<i>Articolo 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)</i> 73	
Commi 1-3 e 6-8.....	73
Comma 4 (Disapplicazione normativa società di comodo e perdita sistemica).....	75
<i>Articolo 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)</i>	77
<i>Articolo 28 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative)</i>	80
<i>Articolo 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative)</i>	81
<i>Articolo 30 (Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)</i>	85
<i>Articolo 31 (Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)</i>	87
<i>Articolo 32 (Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)</i>	89
SEZIONE X ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE	91
<i>Articolo 33 (Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)</i>	91
<i>Articolo 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)</i>	97
Commi 1-2 e 7-22.....	97
Commi 3-6.....	103
<i>Articolo 35 (Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri)</i> ..	107
<i>Articolo 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i>	108

Commi 1, 2, 4-7, 9 e 10	108
Comma 3 (Modifiche articolo 32, decreto-legge n. 83 del 2012).....	110
Comma 8 (Società e imprenditori agricoli)	112
<i>Articolo 37 (Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)</i>	<i>113</i>
<i>Articolo 38 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>115</i>
Comma 1 (Disciplina fiscale e contributiva vettori esteri)	115
Comma 2 (IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali)	116
Commi 3 e 4	118

Articolo 7 **(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)**

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 *septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - relative ai controlli sulle assenze nel pubblico impiego - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 2 afferma che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 prevede che al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47, recante norme in materia di congedo per la malattia del figlio, è sostituito prevedendosi che la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010; è aggiunto poi il comma 3-*bis* dove si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.

b) il comma 1 dell'articolo 51, laddove è disciplinata la documentazione da presentare per la fruizione dei congedi parentali, è sostituito prevedendosi che ai fini della fruizione del congedo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di congedo per malattia del figlio, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.

La RT afferma che le norme provvedono ad estendere l'obbligo del rilascio e della certificazione telematica, già previste nel settore pubblico, a talune categorie di lavoratori del medesimo settore ad oggi non ricomprese nel d.lgs. 165/2001, nonché ai cd. congedi "parentali".

Il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) o accesso ad *internet*.

Al riguardo, sul comma 1, posto che il dispositivo ivi indicato provvede ad estendere la disciplina oggi prevista dal T.U.P.I. in materia di trasmissione telematica dei certificati di malattia anche a categorie di lavoratori oggi non disciplinate dal medesimo testo unico, prevedendosi a tal fine una specifica clausola di neutralità, andrebbero comunque richiesti ulteriori dettagli in merito all'ambito applicativo della estensione disposta dalla norma, considerato che il comma 2 esclude espressamente il personale delle FF.AA. e FF.PP. dall'applicazione del comma 1³.

Nel contempo, andrebbe confermato che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche, presso le amministrazioni coinvolte nel dispositivo in esame, sono già disponibili e in esercizio, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) o accesso ad *internet*.

In proposito, sotto il profilo metodologico, si rammenta che l'apposizione di una clausola di invarianza, non é di per sé garanzia della assenza di nuovi e maggiori oneri, allorché la medesima non é accompagnata dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità⁴.

Articolo 8 ***(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)***

I commi 1 e 2 dispongono che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. Con decreto ministeriale sono adottate le relative regole tecniche.

Il comma 3 prevede che le aziende di trasporto pubblico locale consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità e la consegna del titolo digitale del biglietto sul dispositivo di comunicazione.

La RT afferma che le disposizioni in esame prevedono misure di razionalizzazione delle modalità di pagamento degli utenti nell'ambito del trasporto pubblico locale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, ma al contrario è

³ Una conferma di tale esclusione é rinvenibile nella relazione illustrativa laddove si afferma che rimangono comunque esclusi dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia, i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

⁴ Si rinvia alla Nota n. 2.